

Quale norma applica la Comm. ex art. 5 di Santa Margherita di Belice?

Testo del progettista aggiornato al 2006	Testo integrato con le prescrizioni del decreto regionale di approvazione del 2010 ma non ancora adottato dal Comune
<p style="text-align: center;">Art. 86</p> <p style="text-align: center;">Parcheggi asserviti alla costruzione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nei progetti di nuove costruzioni devono essere previsti spazi riservati per parcheggio in misura non inferiore a 1,00 mq ogni 10 mc di costruzione, all'interno dei nuovi fabbricati e/o anche nelle aree di pertinenza degli stessi. In tali casi le opere di sistemazione devono prevedere adeguati requisiti anche a verde per il decoro urbano e architettonico. 2. Spazi per parcheggio devono intendersi, gli spazi necessari alla sosta, manovra e all'accesso degli autoveicoli. 3. I parcheggi possono essere ricavati nella stessa costruzione ovvero in aree esterne oppure promiscuamente od anche in aree che non facciano parte del lotto, e tra un raggio di 500 mt purchè siano asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, mediante atto da trasciversi a cura del proprietario. 4. Nel caso di demolizione e ricostruzione in zona B la superficie di detti spazi per parcheggi può essere ridotta a metà (1 mq. per ogni 20 mc.). 	<p style="text-align: center;">Art. 86</p> <p style="text-align: center;">Parcheggi asserviti alla costruzione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nei progetti di nuove costruzioni, fatta salva la deroga di cui al successivo quinto comma, devono essere previsti spazi riservati per parcheggio, in misura non inferiore a 1,00 mq ogni 10 mc di costruzione, all'interno dei nuovi fabbricati e/o anche nelle aree di pertinenza degli stessi. In tali casi le opere di sistemazione devono prevedere adeguati requisiti anche a verde per il decoro urbano e architettonico. 2. Per spazi per parcheggio devono intendersi, oltre al posto macchina vero e proprio, anche gli spazi necessari alla sosta, manovra e all'accesso degli autoveicoli. 3. I parcheggi possono essere ricavati nella stessa costruzione ovvero in aree esterne oppure promiscuamente od anche in aree che non facciano parte del lotto, purché siano ubicate entro un raggio di 500 mt dalla costruzione stessa e siano asservite all'edificio con vincolo pertinenziale di destinazione a parcheggio, mediante atto da trasciversi a cura del titolare del Permesso di costruire, della Autorizzazione edilizia o della DIA. 4. Nel caso di demolizione e ricostruzione in zona B la superficie di detti spazi per parcheggi può essere ridotta a metà (1 mq. per ogni 20 mc.). 5. All'interno dei Piani particolareggiati di ricostruzione, è sufficiente la previsione di mq 18,00 per ogni unità immobiliare abitativa, in considerazioni che detti piani urbanistici hanno previsto adeguatamente gli spazi per la sosta, la manovra e l'accesso ai garage o posti macchina. 6. Resta salvo quanto prescritto dall'art. 9 della L. 122/89, come modificata dall'art. 137 del DPR 380/2001.